




STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.89.10.54 – 06/37.89.19.17
Fax 06/37.51.99.32 - Cell. 338/22.87.651
E-mail: avvocato@giuseppetorcicollo.it
Pec: giuseppetorcicollo@ordineavvocatiroma.org


**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO**


RICORSO EX ART. 414 CPC











tutti rappresentati e difesi
dall'Avv. **GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24
C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA
(RM), VIA CARLO MIRABELLO 11, giusta procura in calce

- RICORRENTI -

Contro: **ROMA CAPITALE** (già **Comune di Roma**), C.F.:
02438750586, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Piazza del
Campidoglio n. 1

- RESISTENTE -

FATTO E DIRITTO

I signori suindicati sono dipendenti di Roma Capitale (già Comune di Roma) assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al

31 dicembre 2000. Gli stessi, pertanto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, sono soggetti alle regole ex art. 2.120 c.c. (come novellato dalla legge 29.05.1982 n. 297) in materia di “**trattamento di fine rapporto**” (TFR). In base a detta disciplina, il computo del suddetto trattamento avviene con l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione utile percepita ogni anno, rivalutata come per legge. A differenza, invece, dei dipendenti assunti entro il 31.12.2000, per i quali il computo del trattamento di fine servizio (TFS) avviene applicando l’accantonamento del 6,1% sull’80% della retribuzione utile (retribuzione degli ultimi 12 mesi di servizio lavorati prima del pensionamento).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 223 dell’8-11/10/2012 (**doc. n. 1**), sia pure con riferimento alla disciplina introdotta per i dipendenti pubblici soggetti al TFS per i quali, a decorrere dall’01.01.2011 il computo dei trattamenti di fine servizio operava con le regole del TFR (accantonando il 6,91% sull’intera retribuzione e non più il 6,1% sull’80% di quest’ultima), ha avuto modo di stabilire il seguente principio: “*Nel nuovo assetto dell’istituto determinato dalla norma impugnata...la percentuale di accantonamento opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della ‘fascia esente’, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo*”.

Il suddetto principio è pacificamente applicabile anche ai dipendenti assunti dopo il 31.12.2000 e, quindi, già soggetti *ab origine* alla disciplina sul TFR. Infatti, per costoro detto trattamento di fine rapporto viene calcolato applicando, per ogni anno di servizio, l’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione utile ai predetti effetti; quindi in assenza di una “fascia di retribuzione esente” (dall’accantonamento). Conseguentemente, in assenza di una fascia esente, le quote di TFR da accantonare ogni anno per questi dipendenti sono, a parità di retribuzione, inferiori rispetto a

quelle del TFS maturate dai dipendenti soggetti a quest'ultimo trattamento (quelli assunti a tempo indeterminato entro il 31.12.2000). Per questo motivo, **per i dipendenti TFR non è dovuto il contributo previdenziale del 2,5% sull'80% della retribuzione utile** (= 2% della predetta retribuzione), richiesto invece per i dipendenti rimasti TFS.

Ciò nondimeno, l'Amministrazione datrice di lavoro, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 2, 3, 4 del DPCM del 20.12.1999 (che ha recepito l'Accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29.07.1999), ha effettuato e tutt'ora continua ad effettuare, ogni mese, per questi dipendenti un abbattimento (riduzione) del 2% della retribuzione lorda utile per il trattamento di fine rapporto (stipendio tabellare e progressione economica). Detto abbattimento è illegittimo in quanto, come di recente stabilito dal **Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 12636 del 14.11.2013 (doc. n. 2)**, *“la riduzione dello stipendio del personale assoggettato al regime del T.F.R. nella corrispondente misura del 2,5% non trova alcuna giustificazione (e non è recuperata, diversamente da quel che sostengono le amministrazioni convenute nelle note autorizzate depositate, dal ‘corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul TFR’, che ovviamente non comporta una modifica dello stipendio erogato in misura ridotta)”*.

Il predetto Giudice ha condannato le amministrazioni ivi convenute (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e Finanze) al pagamento in favore di quei ricorrenti (in ruolo presso le predette amministrazioni) delle quote di retribuzione non erogate, nei limiti della **prescrizione quinquennale**, oltre agli interessi legali.

In conseguenza del principio espresso dalla Corte Costituzionale è evidente che, alla luce di tale sentenza, la c.d. **“riduzione dello stipendio lordo”** dei dipendenti pubblici in misura pari al “contributo previdenziale

soppresso” non trova alcuna giustificazione, dal momento che comunque determina un **sacrificio** per il dipendente nella fruizione della propria retribuzione mensile, senza che a tale sacrificio si accompagni un “miglior trattamento” sulla futura buonuscita (contrariamente a quanto avviene per i dipendenti pubblici rimasti in regime “TFS”, i quali sopportano una “riduzione dello stipendio”, a titolo di contribuzione obbligatoria, a fronte però di un sicuro “vantaggio previdenziale” sul futuro trattamento di fine servizio). Ciò è stato di recente confermato nel **decreto ingiuntivo n. 6434/2014**, emesso dall'intestato Tribunale nel ricorso per ingiunzione n. 22048/2014 contro Roma Capitale (**doc. n. 3**).

Pertanto, gli odierni ricorrenti, alcuni già in data **23.12.2014 (doc. n. 4)**, altri in data **28.02.2015 (doc. n. 5)**, hanno **diffidato** l'Amministrazione resistente (valendo detta diffida ad ogni effetto di legge: costituzione in mora, interruzione della prescrizione, ecc.) a **cessare con effetto immediato**, già a partire dalla retribuzione da corrispondere, rispettivamente, nel mese di **dicembre 2014 (prima diffida)** e **febbraio 2015 (seconda diffida)**, di operare la suddetta illegittima riduzione (v. buste paga: codice “5955”, voce “*RIDUZIONE INADEL REGIME TFR*”); inoltre, a **restituire** tutto quanto indebitamente sottratto, nei limiti della prescrizione quinquennale e con applicazione degli interessi legali.

L'Ente, tuttavia, **non ha ancora provveduto né a cessare la predetta riduzione né a restituire le somme già sottratte**, relativamente agli anni non caduti in prescrizione. Non solo, il medesimo Ente ha nelle more fatto financo **opposizione al decreto ingiuntivo** succitato (**doc. n. 6**: emesso a favore di alcuni colleghi dei ricorrenti odierni).

Alcuni degli odierni ricorrenti, peraltro, già nel mese di ottobre dell'anno 2012 (all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale) avevano diffidato l'amministrazione del Comune di Roma a restituire gli importi di retribuzione trattenuti fino a quel momento (v. diffide allegate insieme alle buste paga). Pertanto, costoro possono oggi ottenere tutto quanto

indebitamente trattenuto a decorrere dal mese di novembre 2007. Tutti gli altri, invece, non lo hanno fatto, quindi hanno perduto le rate anteriori, rispettivamente, al mese di dicembre 2009 (quelli che hanno inoltrato la diffida nel dicembre 2014), e di febbraio 2010 (quelli che hanno inoltrato la diffida nel febbraio 2015).

Tanto premesso, i suindicati ricorrenti, al mese di **novembre del 2014** (quelli che hanno fatto la diffida nel dicembre 2014), ovvero al mese di **gennaio del 2015** (quelli che hanno fatto la diffida nel febbraio 2015), hanno complessivamente maturato, rispettivamente, i seguenti **crediti retributivi**:

COGNOME E NOME	IMPORTO TOTALE
	€3.158,54
	€2.243,77
	€2.365,71
	€2.395,36
	€2.414,98
	€1.638,09
	€2.298,41
	€2.367,18
	€2.303,36
	€2.367,25
	€3.080,7
	€2.242,34
	€2.157,79
	€2.370,61

	€2.242,44
	€2.233,69
	€1.822,64
	€2.209,03
	€2.160,43
	€2.369,07
	€3.790,33
	€2.329,16
	€2.290,78
	€2.240,07
	€3.263,06
	€3.156,7
	€2.370,24
	€2.243,23
	€2.160,43
	€2.160,43
	€1.885,08
	€2.235,31
	€2.016,75
	€2.302,4
	€2.370,39
	€2.209,78
	€2.243,48
	€2.208,49
	€2.178,87

€2.382,72

€1.696,64

€1.278,17

€2.238,25

€2.160,43

€2.239,83

€1.278,17

€2.098,43

€2.254,57

€2.237,41

€3.116,4

€2.114,44

€2.573,13

€2.281,44

€2.393,99

€2.609,28

€3.063,34

€2.251,44

€2.237,47

€2.151,97

€3.065,34

€3.737,75

€2.222,43

€2.287,12

€3.269,64

	€2.221,39
	€2.046,26
	€2.369,63
	€2.242,06
	€2.217,96
	€2.240,52
	€2.239,02
	€4.187,69

Si allegano i riepiloghi individuali analitici e dettagliati e le relative buste paga dell'intero periodo per ciascun ricorrente, nonchè le diffide presentate da taluni già nel mese di ottobre del 2012: **doc. n. 7**).

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto ed in diritto, i dipendenti indicati in epigrafe

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale di Roma affinché fissi l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:

1) accertare e dichiarare l'illegittimità della voce 'riduzione in del regime tfr' presente nelle buste paga dei ricorrenti, e comportante la decurtazione dello stipendio netto mensile per i medesimi;

2) *disporre già con ordinanza immediatamente esecutiva, essendo il credito fondato su prova scritta e dunque certo, liquido ed esigibile, che la resistente effettui il pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme da ciascuno di essi maturate, come indicate e quantificate nel presente ricorso, maggiorate dagli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al soddisfo ;*

3) *previo accertamento dell'ulteriore credito maturato e maturando da ciascun ricorrente dal mese di dicembre del 2014 o febbraio 2015 fino alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza, condannare la resistente al pagamento degli ulteriori crediti retributivi maturati dal dipendente alla predetta data di pubblicazione del dispositivo di sentenza, maggiorati dagli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;*

4) *ordinare alla resistente la cessazione definitiva della predetta illegittima riduzione dello stipendio.*

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 11.10.2012 (p. 1-37).
- 2) Estratto della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 12636/2013 (p. 38-41).
- 3) Ricorso per decreto ingiuntivo n. 22048-2014 (p. 42-72).
- 4) Atto di diffida inoltrato per posta elettronica certificata (per alcuni ricorrenti) il 23.12.2014 (p. 73-95).
- 5) Atto di diffida inoltrato per posta elettronica certificata (per altri ricorrenti) il 28.02.2015 (p. 73-95).
- 6) Storico del fascicolo relativo al giudizio di opposizione RG n. 33366/2014 (p. 96-97).

7) Cedolini dello stipendio relativi agli anni non caduti in prescrizione e riepiloghi degli importi trattenuti mese per mese calcolati per ciascun ricorrente.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore complessivo del presente ricorso è al momento indeterminabile, non essendo fin d'ora quantificabili i crediti complessivi maturati dai ricorrenti al momento della sentenza.

Roma, lì 21 aprile 2015

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo